

2.4.6 Quote retributive

Indice:

- a. Definizione
- b. Normativa di riferimento

Consistono nel pagamento del lavoro svolto dai dipendenti pubblici nelle consultazioni elettorali, a qualunque titolo, in luogo del riposo compensativo

a. Definizione

L'art. 11 del DPR n. 361 del 1957 così come novellato dalla legge n. 53 del 1990 stabilisce che:” in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppi di candidati nonché, in occasione dei referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum, hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”. Senonchè secondo la legge n. 69 del 1992 “I lavoratori hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Pertanto è possibile richiedere il pagamento di tali periodi, in alternativa al riposo compensativo, qualora per esigenze di servizio non si possa usufruire di tali riposi, mediante decreto dell'amministrazione cui appartiene il dipendente, corredato dalla richiesta dell'interessato e dalla quantificazione del compenso a cura del servizio VI della RTS competente.

b. Normativa di riferimento

- ✓ Legge n. 69 del 29 gennaio 1992
- ✓ Legge n. 53 del 21 marzo 1990
- ✓ T.U. n. 361 del 30 marzo 1957